



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Diritto e sociologia dello sport

Legislazione sportiva

A.A. 2019/2020

Avv. Ernesto Russo
ernesto.russo@unife.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Il lavoro sportivo



Un po' di storia

La dicotomia professionista-dilettante è sorta nella seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra ebbero origine le moderne discipline sportive. All'epoca gli atleti assunsero la posizione di dilettanti sia perché le attività praticate erano, per la loro natura, non utilitaristiche e sia perché, appartenendo a classi socialmente agiate, non avevano bisogno di lavorare e di ricavare un reddito sostitutivo dallo sport. Da quel momento la qualifica di dilettante fu imposta quale requisito per l'ammissione alle gare nel rispetto della par condicio dei partecipanti e, idealizzata e sublimata, fu recepita quale fattore costitutivo ed imprescindibile della dottrina olimpica, fondata sull'incompatibilità tra *homo ludens* e *homo faber*.

(Antonino De Silvestri)



Un po' di storia


Non vi è dubbio che nei primi anni '50, le prestazioni che venivano svolte nell'ambito delle attività sportive fossero svolte da soggetti “tesserati” alla Federazione di appartenenza e legati da vincolo associativo con il club di appartenenza.

Ne conseguiva che, essenzialmente, queste non venivano svolte in regime di “scambio” tra persona fisica e soggetto sportivo affiliato, ma nel quadro di una comune finalità associativa, spesso anche a carattere gratuito.




La prestazione dello sportivo

CAUSA DEL RAPPORTO



Causa associativa
Oggetto no lavoro
Assenza rapporto
sinallagmatico
Può essere retribuito



Corrispettività della
prestazione
Lavoro autonomo o
subordinato
Prestazione volontaria



Natura associativa (Cass. Civ. 12/05/09 n. 10867)

E deve ritenersi altresì l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talchè le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva. A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.



Legge 14 giugno 1975, n. 366 – art. 1

Il primo intervento legislativo

- L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono **estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano la loro attività in campionati di serie A, B e C,** oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti
 - Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, **estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio**
-



Legge n. 91/81 – Sport professionistico – Art. 1

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.



Legge 91/81 – Sport professionistico – Art. 2

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.



13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche (*Principi fondamentali statuti FSN*)

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate devono elencare nei rispettivi statuti le discipline sportive praticate...
2. In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, **i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23/3/1981, n. 91 e successive modificazioni.**
3. L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una **notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.**
4.



Legge n. 91/81 – Art. 3

Prestazione sportiva dell'atleta

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Presunzione di subordinazione solo in capo all'atleta



Legge n. 91/81 – Art. 3

Prestazione sportiva dell'atleta

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;*
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;*
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.*

Distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non collegata alla subordinazione gerarchica ma all'intensità del rapporto



Legge n. 91/81 – Art. 4

Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta a pena di nullità tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto predisposto conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La Società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva per l'approvazione.



Legge n. 91/81 – Art. 4

Disciplina del lavoro subordinato sportivo

*Nello stesso contratto potrà essere prevista una **clausola compromissoria** con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.*

*Il contratto non può contenere **clausole di non concorrenza** o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.*

*Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un **fondo** gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi **per la corresponsione della indennità di anzianità** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.*

*Ai contratti di cui al presente articolo **non** si applicano le norme contenute negli articoli 4,5,13,18,33,34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e negli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (“Norme sui licenziamenti individuali”).*



Legge n. 91/81 – Art. 5

Cessione del contratto

Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalla Federazioni sportive nazionali.



Applicabilità analogica della L. n. 91/81

- Il Consiglio Nazionale del CONI non ha assunto la delibera prevista dallo Statuto sui criteri distintivi dell'attività professionistica da quella dilettantistica (rectius non ha indicato i criteri). Cosa significa?
 - Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 preleggi al codice civile)
-



Professionalismo/Dilettantismo

- Atleti giovani di serie FIGC (dal 14° anno di età assumono tale qualifica in caso di tesseramento per società prof.)
 - Allenatori di calcio professionisti
 - Arbitri basket
 - Attività giovanile di club professionistici
 - Possono sussistere “dilettanti” che operano in settori professionistici e professionisti che operano in settori dilettantistici
-



Passaggio Dilettantismo/Professionalismo

Difficoltà

- Aggravio previdenziale e assicurativo
- Assenza di norme transitorie
- Problema di poste patrimoniali di bilancio (svalutazione diritti pluriennali prestazione giocatori come norma a tempo)
- È possibile eliminare un settore professionistico come ha fatto la FMI o la FPI con modifica statutaria o la FIP per il campionato di Legadue?



Rapporto di lavoro sportivo come regime speciale

- La stessa promulgazione della L. n. 91/1981 manifesta in modo trasparente l'intendimento del legislatore di assoggettare il rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale.
 - Non è quindi dubitabile che il ritorno alla disciplina del diritto comune per l'area del *“professionismo di fatto”*, oltre ad urtare con la *voluntas legis*, farebbe di nuovo sorgere, sia pure in termini invertiti, problemi di disparità di trattamento. Ci si troverebbe, infatti, nella non facile posizione di spiegare la ragione per la quale agli “sportivi” esclusi dall'ambito della L. n. 91/1981 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa.
-




Corte di Cassazione sent. n. 602/2014

*Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla l. 91/81 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che **la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, nè nell'ordinamento sportivo, nè in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario***




Prestazioni nel mondo dello sport dilettantistico

POSSONO ESSERE



A titolo gratuito



A titolo retribuito



Il rapporto di lavoro gratuito

Il rapporto di lavoro, in senso generale, sia esso riconducibile al lavoro subordinato che al lavoro autonomo, è assistito dalla presunzione d'onerosità (*ex plurimis* Cass. 1833/2009).

Viceversa, opera la presunzione di gratuità relativamente alle prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela, affinità o coniugi (Cass. 18284/03, 3975/01; 8330/2000).

In entrambi i casi trattasi di presunzioni di mero fatto, non normative, basate su massime di esperienza, correlate a situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducono all'una o all'altra opzione, pertanto ammettono la prova contraria.



Il rapporto di lavoro gratuito

LAVORO GRATUITO

deviazione dal tipo legale ex art. 2094 c.c.

La giurisprudenza è pervenuta ad ammettere il lavoro gratuito ogni qual volta sia accertata l'esistenza di una causa astrattamente giustificatrice della prestazione "non retribuita".

Giustificano la dazione liberale di attività lavorativa la convivenza fondata sulla comunione spirituale e materiale e sulla distribuzione delle risorse comuni, interessi di tipo benefico, etico, religioso, ideologico, sociale (cfr. Cass. 16944/09; Cass. 12964/08; Cass. 11045/2000).



Il rapporto di lavoro gratuito

Circolare Enpals n. 20 del 04.06.2002

- “...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
- Sul punto la Giurisprudenza tende a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l'applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza
- Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.



Prestazioni a titolo gratuito

LAVORO GRATUITO

- 1) Motivazione (*gratia vel benevolentia causae*) da acquisire
 - 2) Nessun obbligo fiscale
 - 3) Nessun obbligo previdenziale
 - 4) È possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute
 - 5) Obbligo assicurativo per i volontari degli ETS ma non delle ASD (copertura assicurativa come tesserati - art. 51 L. 289/02)
-



Compensi da erogare a dipendenti pubblici

COMMA 23 DELL'ART. 90 L. N. 289/2002

- I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a **“titolo gratuito”** e **“fatti salvi gli obblighi di servizio”**, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.
- Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. **A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfettari di cui all'art. 67, comma 1 lett. m) Tuir.**



D.lgs. n. 117/2017 – Artt. 17-19

Il volontariato negli ETS

- Si definisce “volontario” colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del terzo settore.
 - Il volontario, personalmente, spontaneamente e gratuitamente, e per soli fini di solidarietà, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.
 - L’organo sociale competente può deliberare dei rimborsi spese ai volontari, regolarmente iscritti in un apposito registro tenuto dall’ente, a condizione che non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e che si riferiscano a spese effettivamente sostenute e documentate. Sono vietati i rimborsi spese forfettari.
 - Non può essere volontario colui che ha instaurato qualsiasi forma di lavoro retribuito con l’ente stesso. Negli ETS si potrà essere volontario o lavoratore retribuito, ma rigorosamente in via alternativa. Per le imprese sociali vale il criterio invertito: è ammessa la prestazione di volontariato ma il numero dei volontari, da iscrivere in apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori secondo parametri specificamente delineati.
 - È prevista la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
-



Prestazioni sportive dilettantistiche a titolo retribuito

Fino al 2000 la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti (prima L. n. 80/86 e poi art. 25, L. n. 133/99) prevedeva che per la parte eccedente la fascia esente (inizialmente £60.000 per ogni partecipazione a manifestazione sportiva, poi elevata a £90.000 - £6 milioni annui e poi, con L. n. 133/99 forfettizzata a £10 milioni) i compensi venissero inquadrati tra i proventi da collaborazione coordinata e continuativa.

La disciplina dei compensi agevolati agli sportivi dilettanti dal 2000

SVILUPPO NORMATIVO

Legge n. 133/1999
(art. 25)

Regolamento
attuativo
dell'art. 25

Legge n. 342/2000

prima definizione di
"compenso" agli sportivi
dilettanti

piena attuazione alla L. n.
133/99

modifica la disciplina
introdotta con L. n. 133/99

Effetto 01/01/2001

Colloca la disciplina dei compensi tra i "*redditi diversi*" nel TUIR
(art. 67 definizione ed art. 69 trattamento fiscale)



Art. 67 1° Comma Lett. m) TUIR

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi...conseguiti nell'esercizio di arti o professioni...né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

...

*m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i **compensi** erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.*



Risoluzione Ag. Entrate n. 34 del 26/03/2001

L'Agenzia delimita la disciplina dell'“***esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche***” a coloro che partecipano **direttamente** alla realizzazione di **manifestazioni** sportive con carattere dilettantistico e a coloro che “*operano sui campi di gioco*” (es. *atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..*).



Art. 35, comma 5

Decreto c.d. Milleproroghe (convertito con L. n. 14/2009)

Nelle parole “*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.



Art. 69, comma 2, TUIR

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale*

** Soglia di neutralità fiscale elevata a far data dal 1 gennaio 2018 per effetto della L. n. 205/2017*



La disciplina dei compensi agevolati agli “sportivi dilettanti”

La tassazione ai fini IRPEF

Art. 25 L. 133/99

Compenso annuo Totale percepito	Aliquota Irpef (primo scaglione Irpef art. 11 TUIR)	Add. Regionale e Comunale compartecipazione Risol. 106/2012
Fino a € 10.000	Esente	Esente
Da € 10.000 A € 30.658,28	23% a titolo d'imposta	<i>Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente</i>
Oltre € 30.658,28	23% a titolo d'acconto	<i>Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente</i>



CO.CO.CO. Amministrativo - gestionali

Art. 90 Legge n. 289/2002, comma 3:

a) all'articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo:

“Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.”



Art. 35, comma 6

Decreto c.d. Milleproroghe (convertito con L. n. 14/2009)

“Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”.



Circolare Ag. Entrate n. 21/E del 22/04/2003

CHIARIMENTI SULLE SOMME EROGATE PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

“Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. m), alla collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione dell’ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti”.



Chi sono i CO.CO.CO. amministrativo-gestionali?

- Volendo ricondurre ad unità il disegno del legislatore e semplificare la questione, credo si possa sostenere che si sia voluta agevolare la prestazione del “dilettante” in campo (atleta, tecnico, dirigente accompagnatore etc.) e del “dilettante” in segreteria inteso come quel soggetto che, in assenza di specifica professionalità e senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica, si occupa della parte gestionale del sodalizio sportivo da un punto di vista amministrativo.
 - Il tutto senza alcun vincolo di orario o di presenza e ben potendo collaborare anche non assicurando una presenza costante presso la sede sociale ma prestando anche parte dell'attività da casa propria e percependo per questo un rimborso forfettario (o compenso) per il tempo dedicato e l'attività svolta in via non professionale in favore dell'ente.
-



La natura delle CO.CO.CO. amministrativo-gestionali

- Le “*collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale*” rese in favore di ASD/SSD (oltreché FSN, DSA ed EPS) appartengano al *genus* delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409 c.p.c.?
- La definizione di “*collaborazione coordinata e continuativa*” utilizzata dal Legislatore dell'art. 67 identifica la natura giuridica del rapporto o solo la modalità attraverso cui si estrinseca una prestazione che dà luogo ad un determinato trattamento fiscale (e con le note conseguenze in termini di assenza di contribuzione previdenziale ed assistenziale)?



Collaborazione coordinata e continuativa

DEFINIZIONE

Art. 409 n. 3 c.p.c.

“...rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato...”

Art. 61 D. Lgs. n. 276/2003 (ABROGATO)

*«I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a **uno o più progetti specifici** determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e **non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente**, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. **Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi**, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*



Circolare Min. Lavoro 21/02/2014

- Il Ministero prende formalmente atto che la fattispecie agevolativa è stata “allargata”, in via interpretativa, anche alla formazione didattica e alla preparazione fisica.
 - Stante la complessità della disciplina e la valutazione che i numerosi contenziosi in essere hanno avuto un: *“esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e l'Inps”*, preso l'impegno di farsi promotore: *“d'intesa con l'INPS di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche... svolgono attività sportive dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale”* la circolare fornisce l'indicazione che, ferma l'attività già avviata e i contenziosi in essere, l'attività accertativa degli uffici deve orientarsi verso le realtà sportive imprenditoriali non iscritte al Registro CONI.
-



Jobs Act – D.Lgs. n. 81/2015

RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Il decreto si apre (art. 1) con una norma di principio: *“il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”*.

L'art. 2 prevede, a far data dal 1/01/2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche:

- ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
-



Jobs Act – D.Lgs. n. 81/2015

RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Vengono escluse dalla “presunzione” di subordinazione le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale, le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione all'albo, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni nonché **“le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”**



Jobs Act – D.Lgs. n. 81/2015

Interpretazione estensiva – Interpello Min. Lav. 6/2016

- L'esonero dalla disciplina attrattiva nell'ambito del lavoro subordinato è espressamente previsto soltanto per le collaborazioni rese in favore di ASD ed SSD e non anche di CONI, FSN ed EPS (nonché di cori, bande e filodrammatiche). A seguito di apposita istanza presentata dal Coni, il Ministero, ha chiarito però che il legislatore aveva **“l'obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche”** intendendovi, quindi, **ricomprensere il Coni, le Federazioni e gli enti di promozione sportiva**, in considerazione *“della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona”*.

*«Si ritiene che nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 81/2015 debbano essere **ricomprese** non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva»*

- Il Ministero si inserisce in un filone interpretativo secondo il quale per la **specificità** dell'attività svolta nel settore sportivo, il Legislatore abbia previsto la **creazione di una nuova area lavorativa non soggetta a contribuzione previdenziale**
-



Circolare Min. Lavoro 3/2016

- *«È opportuno evidenziare che anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 C.c. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dalla giurisprudenza in ordine alla "indisponibilità della tipologia contrattuale" (v. ad es. Corte Cost. sent. n. 121/1993 e n. 115/1994) e in ragione del fatto che le stesse costituiscono delle eccezioni all'applicazione del solo regime di cui al comma 1 dell'art. 2».*



Circolare INL 1/12/2016

Inserendosi in un filone che aveva già visto, in senso conforme, la circolare del Ministero del Lavoro del 21/02/2014 e l'interpello n. 6/2016, viene specificata la natura di **“normativa speciale”** applicabile al caso di specie volta a **“favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico”**. Pertanto, **“la corretta individuazione dei soggetti eroganti (ASD, SSD) attraverso il Registro delle società sportive costituisce la condizione principale per l'applicazione del regime agevolativo”** e dei soggetti beneficiari individuando come tali coloro i quali svolgano le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività.



Circolare INL 1/12/2016

La circolare chiarisce anche che la partecipazione a corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, *“non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, **non essendo tale qualifica requisito di professionalità** ma unicamente requisito richiesto dalla Federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva”* citando, a titolo esemplificativo, le figure di istruttore, allenatore ed addetto al salvamento.



Circolare INL 1/12/2016

I compensi sportivi ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR potranno essere erogati a condizione che:

1. l'ASD/SSD sia iscritta al **Registro CONI**
2. il soggetto percettore svolga **prestazioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche**



Jobs Act – D. Lgs. n. 81/2015

OPPORTUNITA' DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

L'art. 2, comma 3 ha espressamente previsto la possibilità di certificazione dei contratti per escludere gli indici che determinano l'applicazione delle norme del lavoro subordinato.

- Ove i rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica (redditi diversi) fossero da considerarsi rapporti di lavoro la certificazione sarebbe ammissibile e forse anche utile a dissipare ogni dubbio in merito alla qualificazione laddove nel contratto lo si esplicitasse. Se invece, come è sovente accaduto in questi anni, le commissioni si limitassero a certificare il contratto “sportivo” senza far alcun riferimento al regime fiscale ed all'assenza di contributi previdenziali, la procedura di certificazione diverrebbe ultronea posto che il nuovo “codice dei contratti” prevede la non applicazione della disciplina presuntiva ai rapporti di collaborazione in favore di ASD ed SSD. La certificazione esplicherebbe però i propri effetti anche nei confronti degli enti accertatori e potrebbe essere “superata” solo da un giudizio di merito



Jobs Act – D. Lgs. n. 81/2015

PRESTAZIONI IN REGIME DI MONOCOMMITTENZA

- Abrogata la previsione introdotta con la riforma Fornero (art. 69-*bis* d.lgs. 276/2003) che prevedeva, ove ricorressero specifiche condizioni, la riconversione dei rapporti in caso di “falsa Partita Iva”.
 - Con D.M. del 20/12/2012, il Ministero del Lavoro aveva chiarito che detta presunzione non si applicasse nei confronti dei tecnici iscritti agli albi tenuti dalle Federazioni Sportive Nazionali. Può costituire ancora norma interpretativa?
 - L'art. 2, comma 2 esclude dall'applicazione della norma generale oltre alle collaborazioni in favore di ASD ed SSD (lett. d), anche le “*collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali*” (lett. b).
-



Legge 205/2017 – Legge di Bilancio 2018 Collaborazioni sportive dilettantistiche

Comma 358 - **abrogato**

Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 409, comma 3 c.p.c.

La collaborazione si intende coordinata quando, **nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti**, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. (nuova formulazione a seguito della L. 22 maggio 2017, n. 81)



Legge 205/2017 – Legge di Bilancio 2018 Collaborazioni sportive dilettantistiche

Comma 359 - **abrogato**

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Comma 360 - **abrogato**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, **i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative** riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.



Obbligo di comunicazione al centro per l'impiego

ART. 1 COMMA 1180 FINANZIARIA 2007:

“...in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ...i datori di lavoro privati ... sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro...”



Obbligo di comunicazione al centro per l'impiego

- Con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la *“prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*.
 - Con Interpello 22/2010 il Ministero ha tentato di chiarire al questione affermando che *“le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego”*.
-

Verifiche ispettive e riqualificazione della prestazione: sanzioni amministrative

Legale rappresentante trasgressore

- Omessa istituzione del Libro Unico del Lavoro o omessa registrazione del lavoratore
 - Omessa o inesatta comunicazione al Centro per l'Impiego
 - Omessa consegna della lettera d'assunzione
 - Omessa consegna dei prospetti paga
 - Maxi-sanzione per lavoro sommerso: fino a 30 gg. di lavoro nero da € 1.500 (+300 di magg.) a € 9.000 (+1.800 di magg.); da 31 a 60 gg. di lavoro nero da € 3.000 (+600 di magg.) a € 18.000 (+3.600 di magg.); oltre 60 gg. di lavoro nero da da € 6.000 (+1.200 di magg.) a € 36.000 (+7.200 di magg.)
-



D.M. 15 Marzo 2005 (G.U. 7.4.2005 n. 80)

Mentre prima si parlava solo di *“addetti agli impianti sportivi”*, ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS ritroviamo: ...

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive...

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti)



Aliquote contributive lavoratori dello spettacolo (e dello Sport)

	Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS dopo il 31/12/1995 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	23,81	9,19	33,00
Quota da versare all'INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali (subordinati)			5,17



Art. 38 Costituzione – Comma 2

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia”

Gli “sportivi dilettanti” non hanno queste tutele, quindi...

La “prestazione sportiva dilettantistica” è un *tertium genus* di prestazione d'opera, ulteriore rispetto alle prestazioni autonome o subordinate?



D.lgs. n. 117/17 – Art. 16

Il lavoro negli ETS - compatibilità con compensi sportivi

- *«I lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico **e normativo** non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi ...» - (nello stesso senso anche art. 13 decreto IS)*
 - Art. 67, comma 1, lett. m) TUIR: Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali ... dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
-



Precedenti giurisprudenziali CONCETTO DI PROFESSIONALITA'

Ad avviso delle Corti milanese e fiorentina (ma v. anche sent. Trib. Venezia, Sez. Lav., n. 1060/2010: “per le attività – come quella di istruttori – diverse da quelle amministrativo gestionali la normativa applicabile non richiede tali condizioni, ossia la natura non professionale della contribuzione”), il legislatore avrebbe già ritagliato il perimetro del professionismo (L. 91/1981) e, quindi, “tutte le collaborazioni svolte nell'ambito dello sport dilettantistico, seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva”.

Ci sarebbe “una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame” (così in sent. C.d.A. Milano, Sez. Lav., n. 1172/2014).



Precedenti giurisprudenziali

CASS., TERZA SEZ. SENT. N. 31840/14

Tra le tante lucide ricostruzioni e statuizioni circa la normativa in materia di attività sportiva dilettantistica, la Cassazione - annullando con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso - ha avuto modo di precisare che *“manca ... una indagine diretta a verificare quali fossero le caratteristiche delle prestazioni svolte ... essendosi invece fermata l'attenzione sul binomio attività svolta all'interno di una associazione sportiva – manifestazione sportiva (soprattutto per gli istruttori) ovvero sul genere di attività (di tipo gestionale - amministrativo per gli addetti alla reception e di tipo più manualistico per gli addetti alle pulizie), senza tuttavia alcuno specifico approfondimento collegato alla attività ispettiva e soprattutto senza alcuna verifica in ordine alla sussistenza, o meno, di un rapporto di tipo subordinato”*.



Precedenti giurisprudenziali

C. APP. ROMA n. 2118/2016 del 11.05.2016

Con riferimento al d. m. 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati presso l'Enpals e, più in particolare, al punto 20 che prevede: “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre” il giudicante di appello afferma: **“dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l'obbligo contributivo a carico dell'appellante nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva”**.

▪ La Corte non ritiene, inoltre, comunque applicabile la disciplina fiscale (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: “abitualità anche se non esclusività della loro prestazione”.



Precedenti giurisprudenziali

Sentenza Corte d'Appello di Bologna n. 250 del 7 giugno 2016

La precisazione legislativa non lascia dubbi quanto alla riconducibilità dei rapporti di esercizio di attività sportive dilettantistiche .. a quelli ricompresi nell'art. 67 comma 1 lett. m) Tuir e, pertanto, assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall'art. 69 Tuir e dall'art. 25 comma 1 della legge 133 del 1999. I relativi redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad euro 7,500 annui nella parte eccedente e nessuna contribuzione previdenziale è dovuta.

Per negare l'esenzione l'ente previdenziale dovrebbe provare l'insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni (cfr. Corte Appello Milano, sentenza 1172/14)



Precedenti giurisprudenziali

Sentenza Corte d'Appello di Bologna n. 250 del 7 giugno 2016

Alla luce dei rilievi svolti appare dimostrato che l'appellante avesse natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che in difetto di prova contraria le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all'insegnamento di discipline sportive dilettantistiche non rilevando la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

Non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di «esercente attività sportiva dilettantistica» che ben può caratterizzare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso.



Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. IV - Lavoro civile – Sent. 30 aprile 2019, n. 11492

«La Corte territoriale si è fatta carico di individuare la nozione di attività sportiva dilettantistica delineata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, lett. m), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5 e, quindi, ha chiarito come dalle risultanze della istruttoria espletata, fosse emerso che una parte dell'attività svolta dalla palestra dell'Associazione non fosse di tipo sportivo dilettantistico ma avesse un carattere commerciale e, dunque, i compensi pagati agli istruttori che tenevano corsi riferibili ad attività di natura commerciale fossero soggetti a contribuzione... correttamente la Corte territoriale ha verificato se, in concreto, l'attività svolta dall'Associazione fosse o meno interamente di natura sportiva dilettantistica».



Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. IV - Lavoro civile – Sent. 20 agosto 2019, n. 21535

«La Corte territoriale si è fatta carico di individuare la nozione di attività sportiva dilettantistica delineata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, lett. m), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5 e, quindi, ha ritenuto, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, che parte dell'attività svolta dalla palestra dell'Associazione non fosse di tipo sportivo dilettantistico ma avesse natura commerciale perché prevalentemente incentrata su attività di mera cura dell'esercizio fisico, come desunto peraltro dalla richiesta di iscrizione al C.O.N.I., conseguendone l'assoggettabilità ad obbligazione contributiva dei compensi versati agli istruttori dei corsi riferibili all'attività di natura commerciale, incontestate le relative prestazioni, sia per modalità sia quanto alla connotazione di abitualità».



Conclusioni

Nonostante le due recenti sentenze della Cassazione abbiano rigettato le tesi delle ASD ricorrenti, ritengo che in esse si possano cogliere più luci che ombre perché, seppur indirettamente, **pare confermata l'impostazione derivante dal combinato disposto della Circolare INL 1/2016 ed il Registro CONI 2.0**: riuscendo a documentare che la prestazione è svolta da un'ASD/SSD iscritta al Registro CONI nell'ambito di una disciplina sportiva dilettantistica senza finalità lucrative, potrebbe considerarsi secondario il ragionamento in termini di attività principale/professionale del percipiente riconoscendo come preminente la «specialità» della normativa in materia di «compensi sportivi». Tale tesi dovrà evidentemente essere suffragata dai prossimi arresti della Cassazione senza dimenticare che «la figura del lavoratore sportivo ...indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta» è tra le questioni per cui la L. 86/2019 (art. 5) ha concesso la delega al Governo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Sicurezza sul lavoro



Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. n. 81/2008

- Art. 2 co. 1 lett. a) del T.U. «**LAVORATORE**»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere.* In un primo momento al lavoratore così definito era stato equiparato il volontario ex L. n. 266/91.
 - «**DATORE DI LAVORO**»: *il soggetto che ha la **responsabilità dell'organizzazione**.*
 - Inizialmente per le attività di carattere sociale e culturale, ivi comprese quelle delle organizzazioni di volontariato, l'applicazione del decreto avrebbe dovuto operare in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore, attraverso l'emanazione di decreti interministeriali.
-



Modifiche D.Lgs. n. 106/2009 al T.U. 81/08

- All'art. 2 comma 1 lett. a), del decreto, le parole: *“il volontariato come definito dalla legge 266/91”* e le parole: *“il volontario che effettua il servizio civile”* sono soppresse.
- In sostanza è **stata eliminata l'equiparazione del volontario**, di cui alla L. n. 266/91 (nonché del volontario che effettua il servizio civile), **al lavoratore (subordinato)**, introducendo, comunque, una tutela pur attenuata.
- Per effetto della modifica, a tutti i **volontari** di cui alla L. 266/91 si dovrà applicare la tutela prevista dall'art. 21 per i **lavoratori autonomi**, senza attendere l'emanazione dei decreti interministeriali che avrebbero dovuto tenere conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.



Tutele per volontari e collaboratori ex art. 67 TUIR

- *“Nei confronti dei **volontari** di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e **delle associazioni sportive dilettantistiche** di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i **soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m)**, del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto**” (art. 3, co. 12bis, L.n. 81/2008)*
- **Non si ritengono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28** relative alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (**DUVRI**) e del Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**).



Tutele per prestazioni di lavoro accessorio

- Il d.lgs. 151/2015 ha inoltre disposto che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21”.
- Si ritiene che per le prestazioni in favore di ASD/SSD si applichino solo le misure di cui all'art. 21.



Contenuti della tutela

- Le tutele previste si sostanziano nell'obbligo a carico del datore di lavoro di **fornire dettagliata informativa sui rischi specifici esistenti** negli ambienti nei quali il soggetto è chiamato ad operare **e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate** in relazione alla sua attività nonché di adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del collaboratore e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
 - **L'art. 21, del d.lgs. 81/08** prevede inoltre l'obbligo di: utilizzare **attrezzature di lavoro** in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di **dispositivi di protezione individuale** ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
-



Contenuti della tutela

- I volontari/collaboratori hanno la **facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria** (fermi restando gli obblighi previsti in materia di certificazione medica per l'attività sportiva) **e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** I datori di lavoro ed i collaboratori possono, per espressa previsione normativa, accordarsi per individuare le modalità di attuazione delle tutele previste.
 - Si segnala che, per le sole prestazioni volontaristiche, la norma non fa espresso riferimento alle società sportive dilettantistiche di capitali essendo, invece, indubbia l'applicabilità anche alle **SSD** della previsione relativa ai percettori di compensi di cui all'art. 67 cit..
-



Lavoro sportivo = lavoro irregolare?

ART. 14 D.LGS. 81/08

1. *Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del **lavoro sommerso e irregolare** ... gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare **provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale** qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro*

6. *E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.*

N.B.: un non corretto inquadramento (prestazione sportiva dilettantistica in luogo di prestazione di lavoro) delle risorse umane operanti in favore di un'ASD/SSD (o la mancata comunicazione al Centro per l'impiego/istituzione del LUL laddove ritenuta obbligatoria) può condurre alla chiusura di un centro sportivo.

Ipotesi remota e con condivisibile ma già realizzatasi.